



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI

Prot. n. 768/4/URSF

Servizi di trasporto ferroviario passeggeri in ambito nazionale richiesti dall'impresa ferroviaria Arenaways S.p.a. sulla linea Torino-Milano

Riesame della Decisione n. 589 del 9 novembre 2010, ai sensi dell'art.59, comma 4 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "*Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria*" e, in particolare, l'articolo 37 che prevede che l'Organismo di Regolazione di cui all'articolo 30 della citata Direttiva 2001/14/CE è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti o sue articolazioni;

VISTO il D.P.R. 13 dicembre 2008, n. 211, recante "*Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lett. c) che individua la struttura ed i compiti dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*" ed in particolare l'articolo 59 recante limitazioni ai servizi passeggeri in ambito nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. 203/1/URSF del 6 maggio 2010, concernente i criteri di cui all'art. 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare i criteri in base ai quali l'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) stabilisce se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico è compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale ed eventualmente dispone le limitazioni al diritto di far salire e scendere passeggeri;

24/1/11 1

VISTA la Decisione n. 589 del 9/11/2010 con cui l'Ufficio:

- ha stabilito che lo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri richiesto dall'impresa ferroviaria Arenaways S.p.A. sulla tratta Torino-Milano ha carattere "regionale" e compromette l'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico in termini di redditività dell'impresa ferroviaria Trenitalia titolare dei contratti di servizio con le Regioni Piemonte e Lombardia;
- ha disposto le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 59 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, e precisamente limita le tracce richieste dalla IF Arenaways S.p.A. sulla direttrice Milano - Torino alle sole fermate nei capoluoghi di Regione (Milano e Torino);
- ha disposto quanto sopra affinché il servizio richiesto dall'IF Arenaways S.p.A. non abbia carattere "regionale", ma sia un servizio cosiddetto "media-lunga percorrenza" senza interferenza alcuna con i servizi per i quali è previsto un contributo pubblico;
- ha previsto che, ai sensi dell'art. 59 comma 4 della legge n. 99 del 23/07/2009, le parti interessate possono richiedere il riesame della Decisione a seguito della stipula del "contratto di servizio ponte" tra l'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. e la Regione Piemonte;

VISTA la nota prot. 152/8-V/7-a del 2/03/2011 con la quale la Società Arenaways S.p.A. ha richiesto, ai sensi del comma 4 dell'art. 59 della legge 99/09, il riesame della Decisione n. 589 del 9/11/2010 a seguito della sottoscrizione - in data 13 dicembre 2010 - del Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Trenitalia S.p.A. per il potenziamento e il miglioramento del Servizio Ferroviario Regionale in Piemonte, e con il quale sono state individuate le Linee Guida per la stipula del Contratto di Servizio (CdS);

VISTA la nota prot. 177/4/URSF del 21/03/2011 con cui l'URSF ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio del procedimento istruttorio di riesame della Decisione n. 589 del 9/11/2010 ed il nominativo del relativo responsabile;

VISTA la nota prot. 212/URSF del 24/03/2011 con la quale l'URSF ha chiesto all'Assessore ai Trasporti, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte di verificare - insieme con la società Trenitalia S.p.A. con cui la Regione ha stipulato il Contratto di Servizio pubblico - la sostenibilità del CdS stesso e la continuità dei servizi erogati a seguito dell'attuazione da parte dell'IF Arenaways S.p.A. dei treni richiesti e di far pervenire un'informativa in merito;

VISTA la nota prot. 226/4/URSF del 28/03/2011 con la quale l'URSF ha chiesto all'Amministratore Delegato di Trenitalia S.p.A., considerata la richiesta di riesame della Decisione URSF n. 589 da parte dell'IF Arenaways S.p.A., di formulare le proprie considerazioni tenuto conto che tale IF ha chiesto di poter effettuare l'anello ferroviario di cui alla richiesta originaria ed in subordine la tratta ferroviaria Torino-Milano con fermate nei soli capoluoghi di provincia e in Rho Fiera;

VISTA la nota prot. 227/4/URSF del 28/03/2011 con la quale l'URSF ha chiesto alla Società Arenaways S.p.A. di voler fornire i dati di traffico aggiornati su matrice origine/destinazione dei predetti servizi, evidenziando anche i trend di sviluppo sulla direttrice Milano/Torino nei seguenti casi:

- fermate nei soli capoluoghi di regione (Milano e Torino);
- fermate nei soli capoluoghi di provincia e Rho Fiera;
- fermate intermedie nell'anello "originario" Torino/Milano;

VISTA la nota prot. 348/1ANSF-C/8V/7-a del 16/05/2011 con cui l'IF Arenaways, in risposta alla nota dell'URSF del 28/03/2011, fornisce (in versione confidenziale e non confidenziale) i dati relativi ai passeggeri paganti per ogni corsa dal 1/1/2011 al 26/04/2011 ed i dati di traffico con i trend di sviluppo sulla direttrice Milano/Torino nei tre casi richiesti;

VISTA la nota prot. 517/4/URSF del 11/07/2011 con la quale l'URSF ha invitato l'Assessore ai Trasporti, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte a riscontrare la sopraccitata nota prot. 212/URSF del 24/03/2011;

VISTA la nota prot. 518/4/URSF del 11/07/2011 con la quale l'URSF ha richiesto all'Amministratore Delegato di Trenitalia S.p.A. di riscontrare la sopraccitata nota prot. 226/4/URSF del 28/03/2011;

VISTA la nota prot. 4734/DB1200 del 15/07/2011, con cui il Direttore della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, ha invitato l'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. a fornire apposito parere documentato in ordine alla *"sostenibilità ed alla continuità dei servizi erogati"*, a fronte della sottoscrizione del Contratto di Servizio, nell'eventualità dell'effettuazione dei treni richiesti da parte dell'IF Arenaways S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. TRNIT-AD\P\2011\0030806 del 20/07/2011, con cui l'Amministratore Delegato dell'impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A., ha precisato che le considerazioni sviluppate da Trenitalia stessa nella nota del 5 agosto 2010 (agli atti del procedimento istruttorio della Decisione n. 589), atte a dimostrare la compromissione dell'equilibrio economico dei contratti di servizio interessati, risultano pienamente valide ed efficaci, considerato che l'attuale definizione dei rapporti con la Regione Piemonte non ha inciso sulla struttura complessiva dell'offerta assunta a riferimento dalle valutazioni espresse nel corso del procedimento principale;

VISTA la nota prot. 532 – Direzione del 1/08/2011, con cui l'IF Arenaways S.p.A. ha richiesto la sospensione della predetta Decisione n. 589 del 9/11/2010 fino all'esito del procedimento di riesame e, in via subordinata, per un congruo periodo. Nella nota si informa inoltre dell'avvenuta sottoscrizione del Contratto di Servizio tra l'IF Trenitalia e la Regione Piemonte (D.G.R. 16-2262 del 27/06/2011), impostato "a catalogo" e nel quale è stato previsto il riesame delle condizioni economiche conseguenti ad eventi non prevedibili all'atto della stipula del contratto stesso e tali da determinare un cambiamento sostanziale delle condizioni iniziali, incidendo sull'equilibrio economico del contratto;

VISTA la nota prot. 5419/DB1200 del 11/08/2011 con la quale la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte ha sollecitato Trenitalia S.p.A. a dare riscontro alla propria sopraccitata nota prot. 4734/DB1200 del 15/07/2011;

VISTA la nota prot. 5456/DB1200 del 17/08/2011 con la quale la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, in risposta alla nota n. 212/4/URSF del 24/03/2011, ha informato l'Ufficio della sottoscrizione - in data 28/06/2011 - dei Contratti di Servizio rispettivamente tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. e tra la medesima IF e l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM), specificando inoltre che tale ultimo CdS risulta strettamente connesso e collegato al primo in quanto l'equilibrio economico-finanziario viene raggiunto nel presupposto che i due citati contratti possano generare integralmente i flussi finanziari previsti in favore di Trenitalia S.p.A.

In merito al richiesto parere documentato in ordine alla *"sostenibilità ed alla continuità dei servizi erogati"* a seguito della sottoscrizione dei Contratti di Servizio, in allegato viene trasmessa all'URSF la nota prot. 34180 del 12/08/2011 con cui Trenitalia ha espresso alla Regione stessa le proprie valutazioni, e si invita l'URSF ad assumere direttamente da Trenitalia S.p.A. ogni utile elemento tecnico-economico in ordine allo scenario descritto e preannunciato dall'IF medesima;

VISTA la nota prot. TRNIT-DPR\DTP\P\2011\0034180 del 12/08/2011, allegata alla suindicata nota prot. 5456/DB1200 della Regione Piemonte, con la quale Trenitalia S.p.A. evidenzia che le tracce richieste dall'IF Arenaways S.p.A. confliggono con quelle previste per soddisfare quanto sottoscritto nei Contratti di Servizio (cfr. all. 10 CdS) con la Regione Piemonte e l'Agenzia della Mobilità Metropolitana. Infatti risulterebbero pregiudicati, in particolare nelle fasce orarie di maggior circolazione (c.d. *"fascia pendolare"*), la graduale realizzazione di sistemi cadenzati nel nodo di Torino (Servizio Ferroviario Metropolitan SFM) ed il potenziamento del servizio dei Regionali Veloci sulla direttrice Milano-Torino.

Inoltre Trenitalia afferma che, in considerazione delle stazioni servite, del numero di collegamenti e degli orari, l'offerta di Arenaways si sovrappone ai servizi attualmente compresi nei contratti di servizio, rendendo contendibile la domanda al momento soddisfatta dai servizi interregionali di Trenitalia che collegano Torino con Milano. In conclusione Trenitalia S.p.A. afferma che *"la riduzione delle quote di mercato su queste linee - che rappresentano, come noto, quelle maggiormente appetibili dal punto di vista commerciale - avrebbe un effetto dirompente sulla sostenibilità economica dei Contratti di Servizio conclusi da Trenitalia"*;

VISTA la nota prot. 665/4/URSF del 15/09/2011, con cui l'URSF informa il Curatore fallimentare dell'IF Arenaways sul procedimento in corso relativo all'istanza di riesame della Decisione n.589 del 9/11/2010 nonché sul procedimento istruttorio avviato per la valutazione dei nuovi servizi ferroviari richiesti per l'orario 2011/2012, chiedendo di voler comunicare la sussistenza dell'interesse ai due predetti procedimenti e, in caso affermativo, di voler trasmettere tutte le informazioni utili ai fini della conclusione del procedimento relativo alla richiesta di tracce per l'orario 2011/2012;

VISTA la nota del 22/09/2011, con cui il Curatore fallimentare fornisce informazioni sulla Sentenza di dichiarazione di fallimento della società Arenaways S.p.a. da parte del Tribunale di Torino (n. 288 del 01/08/2011) e sull'autorizzazione dell'esercizio provvisorio da parte del predetto Tribunale su proposta del suddetto Curatore, ed infine conferma la sussistenza dell'interesse del fallimento ai due procedimenti in essere presso l'URSF;

VISTA la nota del 14/10/2011, con la quale lo Studio Legale Ariagno di Torino comunica all'URSF che - con provvedimento del 4 ottobre 2011 - il Giudice Delegato ha autorizzato il

Curatore fallimentare a partecipare al procedimento in esame con l'assistenza degli avvocati Teodosio Pafundi e Maurizio Ariagno;

VISTA la relazione relativa al procedimento istruttorio prot. n.752/4/URSF del 21/10/2011, che si condivide, predisposta dal responsabile del procedimento dirigente della Divisione 1 "Vigilanza e Monitoraggio";

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria e allegata alla suddetta relazione predisposta dal responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che le parti interessate non hanno fornito copia del Contratto di Servizio sottoscritto dalla Regione Piemonte e Trenitalia in data 28/06/2011, ma solo trasmesso copia del Protocollo d'Intesa - sottoscritto in data 13/12/2010 - con la quale sono state individuate le Linee Guida per la stipula del predetto Contratto;

CONSIDERATI i dati forniti dall'IF Arenaways S.p.A. relativi ai viaggiatori ipotizzati nel programma circolare originario sulla direttrice Milano/Torino;

CONSIDERATO che l'Amministratore Delegato di Trenitalia S.p.A. ha precisato che l'attuale definizione dei rapporti con la Regione Piemonte non ha inciso sulla struttura complessiva dell'offerta assunta a riferimento dalle valutazioni espresse nel corso del procedimento relativo alla Decisione n. 589 del 9/11/2010, e che pertanto le considerazioni già sviluppate nella nota del 5 agosto 2010 (agli atti del procedimento istruttorio della suddetta Decisione), atte a dimostrare la compromissione dell'equilibrio economico dei contratti di servizio interessati, risultano pienamente valide ed efficaci;

CONSIDERATO che la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, in merito al richiesto parere documentato in ordine alla *"sostenibilità ed alla continuità dei servizi erogati"* a seguito della sottoscrizione dei Contratti di Servizio, rinvia alle valutazioni espresse dall'IF Trenitalia S.p.A., non esprime alcun parere circa lo scenario descritto e preannunciato dall'IF medesima, e invita l'URSF ad assumere direttamente da Trenitalia S.p.A. ogni utile elemento tecnico-economico in ordine al suddetto scenario;

CONSIDERATO che Trenitalia S.p.A. evidenzia che i servizi richiesti dall'IF Arenaways S.p.A. pregiudicherebbero, in particolare nelle fasce c.d. *"pendolari"* la graduale realizzazione di sistemi cadenzati nel nodo di Torino (Servizio Ferroviario Metropolitano SFM) ed il potenziamento del servizio dei Regionali Veloci sulla direttrice Milano-Torino;

CONSIDERATO che Trenitalia S.p.A. afferma che, in considerazione delle stazioni servite, del numero di collegamenti e degli orari, l'offerta di Arenaways si sovrappone ai servizi attualmente compresi nei contratti di servizio, e che la riduzione delle quote di mercato sulle linee in questione – che sono quelle maggiormente appetibili dal punto di vista commerciale – *"avrebbe un effetto dirompente sulla sostenibilità economica dei Contratti di Servizio conclusi da Trenitalia"*;

VALUTATO che dalla documentazione fornita dalle parti non emergono elementi modificativi dei dati assunti alla base del quadro decisionale che ha portato alla emanazione della sopracitata decisione n.589 del 9/11/2010, e che invece l'IF Trenitalia S.p.A. afferma che: 1) i servizi richiesti dall'IF Arenaways S.p.A. pregiudicherebbero, in particolare nelle fasce c.d. "*pendolari*" la graduale realizzazione di sistemi cadenzati nel nodo di Torino (Servizio Ferroviario Metropolitano SFM) ed il potenziamento del servizio dei Regionali Veloci sulla direttrice Milano-Torino; 2) l'offerta di Arenaways si sovrappone ai servizi attualmente compresi nei contratti di servizio, e che la riduzione delle quote di mercato sulle linee in questione "*avrebbe un effetto dirompente sulla sostenibilità economica dei Contratti di Servizio conclusi da Trenitalia*";

VALUTATO che la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, cui le precedenti affermazioni di Trenitalia S.p.A. erano dirette, le ha trasmesse integralmente a quest'Ufficio senza formulare alcuna osservazione in merito;

VALUTATO che, pertanto, non è stato fornito a questo Ufficio nessun elemento che giustifichi una modifica della Decisione n.589 del 9/11/2010, e che le ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria confermano e rafforzano il quadro decisionale alla base della suddetta Decisione;

ADOTTA LA SEGUENTE:

DECISIONE

L'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF), ai sensi dell'art. 59, commi 3 e 4 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, a seguito della valutazione di tutte le informazioni acquisite e sulla base delle motivazioni suesposte, **dispone che**

- **restano applicabili le stesse determinazioni stabilite con la Decisione n. 589 del 9/11/2010.**

Avverso la presente Decisione, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 188/03 può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica della stessa, ovvero può essere proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DPR 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 27/10/2011

Il Direttore
Ing. Fabio Croccolo



mez 6
r